



COMUNE di PETTENASCO (NO)
SERVIZIO di POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Unità d'Italia 2- 28028 Pettenasco tel. 0323/89115 fax. 0323/89693
mail : poliziamunicipale.pettenasco@ruparpiemonte.it



Prot. 2109

ORDINANZA n°14

Oggetto:

istituzione in via sperimentale di unico senso di marcia in via E. Morea, in via Passeggiata Lago e in via G. Nichini dal 16 giugno 2012 al 16 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 l'ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Richiamato l'art 7 comma 1 lett a) del d.lgs 285/1992 ai sensi del quale nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

Preso atto della consolidata giurisprudenza amministrativa che ha specificato che al di fuori dei provvedimenti contingibili e urgenti, il sindaco non può adottare un'ordinanza in materia di viabilità ordinaria, esercitando altrimenti un atto di gestione che compete in via esclusiva al dirigente o al responsabile del servizio;

Preso atto in particolare e da ultimo della sentenza 8 gennaio 2011, n. 10 TAR LOMBARDIA-SEZIONE DI BRESCIA- che ha ribadito tale principio affermando che l'art. 7 del codice della strada, che assegna al sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli, va coordinato con la posteriore norma del già citato art. 107 con la conseguenza che la competenza del sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria;

Richiamata la D.G.C n 38 del 07/06/2012

Rilevato che:

-il Comune di Pettenasco è un Ente a vocazione turistica;

-durante il periodo estivo si registra un notevole incremento del traffico veicolare su tutto il territorio e soprattutto nella zona della passeggiata lago;

Ritenuto pertanto opportuno:

- istituire, in via sperimentale dal 16 giugno 2012 al 16 settembre 2012 il senso unico di marcia in Via E. Morea e in via Passeggiata Lago in direzione lago nonché in via G. Nichini in direzione

della S.P. 229 per dare possibilità di rapido deflusso al traffico veicolare non sufficientemente garantito dal carente sistema viario esistente nonché per assicurare adeguate condizioni di sicurezza al transito dei veicoli;

- adeguare l'opportuna segnaletica in alcune aree d'uso pubblico, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, ed in relazione a motivazioni di pubblica utilità;

-istituire il divieto di fermata ambo i lati in via E. Morea dal civico 10 del lato destro e dal civico 5 del lato sinistro nella strada

Visto il D.Lgs 267 del 2000

Visto il Dlgs 285 del 1992

Visto il D.P.R. 495 del 1992

ORDINA

– l'istituzione in via sperimentale dal 16 giugno 2012 al 16 settembre 2012 il un senso unico di marcia in via in Via E. Morea e in via Passeggiata lago in direzione lago nonché in via G. Nichini in direzione della S.P. 229 nel tratto compreso tra il numero civico 17 e il numero civico 11, per dare possibilità di rapido deflusso al traffico veicolare e per garantire adeguate condizioni di sicurezza al transito dei veicoli;

DISPONE

– l'installazione della segnaletica verticale relativa al senso unico di marcia nei seguenti siti:

a) via E. Morea angolo via 1°Maggio;

b) via E. Morea, altezza numero civico 4;

c) via E. Morea , altezza campo sportivo;

d)via E. Morea angolo Via Passeggiata Lago;

e)via Passeggiata Lago altezza numero civico 52;

f)via Passeggiata Lago angolo via G. Nichini;

g)via G. Nichini altezza numero civico 13;

INFORMA

– che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034,

oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Dalla sede municipale, 13/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Emanuela Maria Costa

Visto si prede atto

Ag.Istr. Daniele Sartirani